



ISTITUTO
SUPERIORE



MAJORANA
ARCOLEO



Regolamento dell'I.S. "Majorana-Arcoleo" di Caltagirone

Preambolo

L'Istituto Superiore "Majorana - Arcoleo" di Caltagirone, luogo di formazione ed educazione mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di coscienza critica, impronta la vita della comunità scolastica sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione, sul reciproco rispetto, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il regolamento è uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Esso è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica facenti parti del consiglio d'istituto nella consapevolezza che ciascuna di esse, nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sia costantemente impegnata a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal consiglio d'istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.L.vo 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.

Il presente Regolamento d'Istituto si uniforma alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al D. Lgs. 16 Aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado) e successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria). Quest'ultimo testo legislativo ha introdotto il "*Patto educativo di corresponsabilità*" quale atto congiunto tra scuola-famiglia, da formalizzarsi, sottoscrivendolo, all'atto dell'iscrizione.



ISTITUTO
SUPERIORE



MAJORANA
ARCOLEO



TITOLO I LA COMUNITA' SCOLASTICA: DIRITTI E DOVERI

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

Come recita l'art.1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti:

“La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante -studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale”.

La Scuola dunque si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove le conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal piano formativo, attraverso cui si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva nel pieno rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento.

Favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione; garantisce la libertà di apprendimento di tutti anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuovere il successo formativo di ciascuno, garantendo l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

E' aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti (studenti, genitori, docenti, personale ATA) e ad eventuali apporti provenienti dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi che la scuola si prefigge, i genitori degli studenti sono chiamati a partecipare puntualmente ed attivamente alla vita della scuola e ad instaurare con i docenti un rapporto continuo. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopraenunciati e, quindi, in ogni modo vietati, atti di intimidazione alla libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Il personale dell'istituto, docente e non docente, deve attenersi agli obblighi dei rispettivi stati



giuridici e alle norme del presente regolamento.

Art. 2 – Diritti

Come recita l'art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti:

“Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di progettazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto”.



Art. 3 – Doveri

Come recita l'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti:

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai competenti organi di Istituto.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola”.

Art. 4 – Disciplina

Come recita l'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti:

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (comma 2).

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (comma 3).

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità (comma 4).

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (comma 5).

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto (comma 6).

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni (comma 7).

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (comma 8).

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana ovi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la



durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (comma 9).

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (comma 9 bis).

Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato (comma 9 ter).

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (comma 10).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (comma 11)".

Art. 5 – Mancanze e disposizioni disciplinari del docente

Si intendono mancanze disciplinari gli atti, le azioni, i comportamenti che violano i doveri previsti all'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e le norme della vita della comunità scolastica definite all'art.1 dello stesso Statuto.

In particolare si precisa che sono mancanze disciplinari:

- esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile;
- imbrattare l'ambiente scolastico, ivi compresi mura, aule e ogni suppellettile;
- danneggiare strumenti della scuola e attrezzature didattiche dell'istituto e/o dei compagni;
- esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale;
- mancare di rispetto alle religioni, alle culture, alle etnie;
- assumere comportamenti che possano offendere le altrui convinzioni morali;
- assumere comportamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni;
- allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione scritta.

Il docente nel caso rilevi le mancanze disciplinari di cui sopra, in rapporto alla gravità delle medesime, può:

- ammonire verbalmente lo studente;
- annotare il fatto sul registro di classe e avvisare la famiglia mediante comunicazione scritta nell'apposito spazio del registro on line o sul diario;
- segnalare tali mancanze al coordinatore di classe che provvederà ad informare la famiglia dello studente;
- segnalare immediatamente al dirigente scolastico o ad un suo collaboratore la mancanza disciplinare grave oppure un comportamento reiteratamente scorretto che, a suo parere, richieda un intervento tempestivo;
- richiedere la convocazione del consiglio di classe con annotazione sul registro di classe e contestuale informazione del coordinatore, il quale, mediante comunicazione scritta, metterà al corrente l'alunno ed i suoi genitori dell'infrazione contestatagli.



In caso di infrazioni di entità lieve e compiuta in forma condivisa dal gruppo classe, il coordinatore di classe può, sentito il dirigente, disporre che durante l'intervallo la classe rimanga all'interno della propria aula qualora si sia comportata in maniera poco consona. Può altresì disporre che gli alunni utilizzino il tempo della pausa didattica per ristabilire l'ordine e la pulizia necessari al sereno svolgimento delle attività scolastiche.

Il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare agli insegnanti, al coordinatore di classe o al Dirigente scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

Art. 6 - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

La mancanza è segnalata al Dirigente Scolastico da chi la rileva.

Il Dirigente Scolastico ascolta chi segnala l'infrazione, lo studente, eventuali altri testimoni. Qualora il Dirigente Scolastico accerti la sussistenza del comportamento da sanzionare, provvede alla convocazione del Consiglio di classe dandone comunicazione allo studente e ai genitori.

Successivamente il Consiglio di Classe decide la sanzione definendone le modalità, tenendo conto della gravità del comportamento da sanzionare e del valore educativo-formativo del provvedimento disciplinare.

Le decisioni del Consiglio di Classe devono essere adeguatamente motivate.

I genitori devono essere informati dei provvedimenti adottati e copia del provvedimento deve essere custodita nel fascicolo personale dello studente.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

La scuola valuterà, comunque, di denunciare alle autorità giudiziarie qualsiasi atto che per tipologia e gravità esuli da quelli sopra indicati (furti, danni dolosi, fatti di violenza fisica, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, etc.).

Il consiglio di classe, riunito dal Dirigente a seguito della richiesta del docente, potrà infliggere allo studente:

- l'ammonizione scritta;
- lo svolgimento di attività in favore della comunità scolastica, volta alla riflessione sulla mancanza commessa;
- l'allontanamento dall'istituto fino ad un massimo di 15 giorni.

Il consiglio di classe, prima di sanzionare il comportamento scorretto, deve convocare lo studente invitandolo ad esporre le proprie ragioni, eventualmente accompagnato da testimoni, dai genitori, da un insegnante. L'organo collegiale valuterà di volta in volta se acquisire le prove e le testimonianze prodotte a discarico dell'allievo.

In caso di urgenza o di particolare gravità il dirigente scolastico, eventualmente previa consultazione dell'insegnante interessato o del coordinatore di classe, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga opportuni, in attesa di espletare le procedure previste dalla norma.

Contestualmente saranno avvisati i genitori del ragazzo mediante procedura rapida e tracciabile (mail – spazio dedicato del registro elettronico).

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono individuati secondo i criteri indicati e sanzionati come di seguito specificato.



	Mancanze disciplinari	Sanzioni	Organo competente	Note
A	Discontinuità nella frequenza	Richiamo scritto (nota disciplinare)	Coordinatore di classe	Avviso alle famiglie
B	Comportamento scorretto durante le lezioni: azioni di disturbo che comportino lesione dei diritti altrui	Richiamo scritto	Docente	Avviso alle famiglie
C	Reiterato comportamento scorretto durante la lezione	Richiamo scritto	Docente / Consiglio di classe	Comunicazione / Convocazione dei genitori
D	Assenza di massa immotivata e non preventivamente comunicata	Ammonizione scritta	Dirigente scolastico	Comunicazione ai genitori
E	Comportamento lesivo della dignità altrui	Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni.	Consiglio di classe	Convocazione dei genitori
F	Reiterato comportamento scorretto durante le lezioni o comportamento lesivo della dignità altrui (o altra grave mancanza disciplinare) successivo alla prima sospensione dalle lezioni	Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni.	Consiglio di classe	Convocazione dei genitori
G	Reiterato comportamento scorretto durante le lezioni o comportamento lesivo della dignità altrui (o altra grave mancanza disciplinare) successivo alla seconda sospensione dalle lezioni	Sospensione dalle lezioni per cinque o più giorni	Consiglio di classe	Convocazione dei genitori
H	Reiterato comportamento scorretto durante le lezioni o comportamento lesivo della dignità altrui (o altra grave mancanza disciplinare) successivo alla terza sospensione dalle lezioni	Sospensione dalle lezioni per sette o più giorni	Consiglio di classe	Convocazione dei genitori
I	Utilizzo scorretto delle strutture e dei locali della scuola: imbrattamento e lievi	Nota disciplinare scritta. Ripristino del danno provocato alle	Coordinatore di classe	Convocazione dei genitori



	danni agli arredi	strutture, agli arredi, ai sussidi, anche mediante il rimborso delle spese sostenute dall'istituto		
L	Danni intenzionalmente apportati ai locali, agli arredi, alle strutture, palesemente riconducibili ad atti vandalici	Sospensione dalle lezioni. Ripristino del danno provocato con interventi personali e rimborso delle spese sostenute dall'istituto.	Consiglio di classe	Convocazione dei genitori
M	Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza	Si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. 626/94 ed eventuale sospensione delle lezioni	Consiglio di classe	Convocazione dei genitori

Art. 7–Conversione della sanzione

In riferimento all'art. 4, c. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica. Esse consistono nella pulizia degli arredi, porte, muri delle aule e dei corridoi sporcate dagli studenti, opere di piccola manutenzione atte a restaurare gli arredi, i muri, le porte delle aule e dei corridoi danneggiati dagli studenti, rimozione dalle aiuole dell'istituto di carte, cartoni, contenitori di bevande (lattine, bottiglie, ecc.), contenitori di "merende", bicchieri di plastica e quant'altro gli studenti abbiano gettato impropriamente nelle aiuole, pulizia del cortile dell'istituto; l'istituto fornirà il materiale e i mezzi atti a svolgere le suddette attività in sicurezza.

Tali attività saranno svolte solamente previa autorizzazione scritta di un genitore si protrarranno per un numero di giorni triplo rispetto ai giorni di sospensione irrogati in prima istanza all'alunno.

Art. 8 – Organo competente

L'organo competente cui spetta di irrogare la sanzione disciplinare "allontanamento dalla comunità scolastica" è il consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 9 – Reati

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo



ISTITUTO
SUPERIORE



MAJORANA
ARCOLEO



l'incolumità delle persone, il consiglio di classe o il dirigente scolastico allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 10 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari gli studenti si avvalgono delle disposizioni dettate dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 11– Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.



TITOLO II FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 12 – Orario scolastico

L'orario scolastico viene definito di anno in anno, in relazione al P.T.O.F. e alle esigenze didattiche degli alunni. Grazie alla flessibilità consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, variazioni all'orario potranno essere introdotte anche in corso d'anno, purché rispondenti a quanto sopra esposto sulla base dei criteri approvati dagli Organi Collegiali e inseriti nel PTOF.

Qualora l'Istituzione non possa garantire la prestazione didattica o il servizio, saranno possibili entrate posticipate e uscite anticipate. Di tali variazioni sarà dato tempestivo avviso agli studenti e ai genitori mediante comunicazione sul sito web dell'Istituto.

Art. 13 – Ingressi

Gli studenti sono ammessi a sostare nell'atrio dell'istituto nei 15 minuti che precedono l'inizio delle lezioni.

Al suono della campana si recano rapidamente nelle aule. Gli alunni devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere.

Gli alunni possono essere ammessi in classe entro e non oltre i 10 minuti successivi al suono della campana.

Oltre questo orario nessun alunno potrà essere ammesso in classe dal docente senza autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato.

I docenti devono trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

La sorveglianza, al momento dell'ingresso degli studenti in aula, viene assunta dall'insegnante in orario.

Art. 14 – Ritardi e Ingressi in seconda ora

Ritardo breve

L'appello deve essere fatto all'inizio della lezione; i docenti della prima ora ammetteranno anche gli studenti in breve ritardo (non oltre dieci minuti: cd "ritardo breve") soltanto se esso è occasionale. Tale ritardo verrà annotato sul registro di classe CON UNA R SUL NOMINATIVO DELL'ALUNNO REGISTRATO COME ASSENTE E CON LA FIRMA ABBREVIATA DEL DOCENTE, oltre che sul registro elettronico come Ingresso in Ritardo, specificando motivazione (Ritardo), ora (1°) e orario di ingresso in classe.

Ritardo

Gli ingressi con un ritardo superiore a dieci minuti devono essere **autorizzati** dal Dirigente scolastico o dai docenti collaboratori.

I ritardi costituiscono elemento di valutazione relativamente alla partecipazione al dialogo educativo.

Gli alunni ritardatari non saranno ammessi in classe e verranno accolti in un'aula o spazio loro destinato dove potranno svolgere attività di studio in attesa dell'ingresso in seconda ora.

Ingressi in seconda ora



Lo studente che per ragioni giustificate chiede di entrare in classe in seconda ora deve essere autorizzato dal Dirigente o suo Delegato.

Ingressi in altre ore

Hanno diritto ad entrare in classe, entro l'inizio della terza ora, gli alunni che si siano sottoposti ad esami clinici o visite specialistiche opportunamente certificate. Il permesso di entrata deve essere accordato esclusivamente dal Dirigente scolastico o suo delegato.

Art. 15 – Assenze

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.

I docenti sono tenuti ad annotare giornalmente sul registro elettronico le assenze degli alunni.

Art. 16 – Uscite dall'aula durante le ore di lezione

Al di fuori dell'intervallo non sono consentite soste prolungate fuori dalla classe; gli alunni che non rispettano la presente disposizione saranno riaccompagnati in aula dai collaboratori scolastici dai docenti che ne notino il comportamento scorretto.

Al cambio dell'ora, per motivi di sicurezza e di controllo degli spazi da parte dei collaboratori scolastici, gli alunni sono tenuti a rimanere nella propria aula.

Non è consentito affidare agli alunni incarichi, il cui espletamento richieda l'uscita dalle aule (come portare documenti, circolari o libri in giro per l'edificio; ancora meno per ragioni che tendono a soddisfare esigenze dei docenti).

I docenti avranno cura di non consentire, non favorire o non promuovere l'allontanamento degli alunni dal luogo di attività. Qualora l'allontanamento dovesse rendersi necessario, gli alunni dovranno essere adeguatamente vigilati dai collaboratori scolastici o da docente in contemporaneità. E' fatto espresso divieto di procedere all'allontanamento di alunni dal luogo di attività per motivi di natura disciplinare. Gli spostamenti degli alunni, interni all'edificio o fra edifici diversi, devono avvenire solo in presenza di adeguata vigilanza da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici.

Non è concesso agli studenti di allontanarsi dalla scuola per poi rientrare durante l'orario scolastico.

È consentito agli studenti di uscire dall'aula, se autorizzati dal docente, per andare ai servizi. I docenti, di norma, non possono autorizzare l'uscita a più di uno studente per volta.

Art. 17 – Malori e uscite anticipate

Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni se non per motivi di salute. Eventuali permessi di uscita anticipata saranno **concessi** dal Dirigente scolastico solo per motivi eccezionali e documentati o per malori o urgenti necessità di famiglia.

Gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o da chi ne esercita legalmente la potestà, ovvero da un delegato maggiorenne provvisto di delega scritta con allegata copia della carta di identità del genitore e di un suo valido documento di riconoscimento.



Gli alunni maggiorenni potranno uscire anche se non prelevati ma solo dopo che l'ufficio di Presidenza si sia assicurato che i genitori ne sono al corrente e solo per validi motividocumentabili. Ogni uscita anticipata sarà annotata sul registro di classe e nel registro online, al fine di valutarne l'incidenza sulla effettiva partecipazione alle lezioni.

Il Dirigente scolastico potrà sospendere, in caso di abusi, i permessi per ingressi in ritardo e uscite anticipate, dopo averne dato comunicazione alla famiglia dell'alunno.

Art. 18 – Entrate e Uscite anticipate e programmate per terapie

Le entrate posticipate e le uscite anticipate per terapie degli alunni devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico per mezzo degli Uffici di segreteria didattica.

Art. 19 – Giustificazioni ritardi

Ritardi brevi

I ritardi brevi (entro dieci minuti dal suono della campana) devono essere giustificati per mezzo del registro elettronico e convalidati dal docente della prima ora del giorno successivo.

Il quinto ritardo breve deve essere giustificato personalmente dal genitore in Presidenza (o presso suo Delegato) o inviando mail all'indirizzo della scuola accompagnata da copia di un documento di identità.

Ingressi in seconda ora

Gli ingressi in seconda ora devono essere giustificati per mezzo del registro elettronico e convalidati il giorno successivo dal docente di prima ora.

Il terzo ingresso in seconda ora deve essere giustificato personalmente dal genitore in Presidenza (o presso suo Delegato) o inviando mail all'indirizzo della scuola accompagnata da copia di un documento di identità.

Ciascun ritardo dovrà essere giustificato entro CINQUE giorni.

Nel caso in cui non fosse prodotta giustificazione ENTRO CINQUE GIORNI, lo studente il giorno successivo (OSSIA IL SESTO GIORNO DOPO IL RITARDO) sarà segnalato alla Presidenza per i provvedimenti del caso.

Art. 20 – Giustificazioni assenze

Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate mediante registro elettronico già il giorno del rientro a scuola.

E' possibile produrre giustificazione entro cinque giorni dall'assenza. Nel caso in cui non fosse prodotta giustificazione ENTRO CINQUE GIORNI, lo studente il giorno successivo (OSSIA IL SESTO GIORNO DOPO IL RITARDO) sarà segnalato alla Presidenza per i provvedimenti del caso.

Le assenze degli alunni minorenni dovranno essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci. Gli alunni maggiorenni hanno facoltà all'autogiustificazione delle assenze.

Ogni quinto giorno di assenza (o multiplo di cinque) dovrà essere giustificato dal genitore in Presidenza (o presso suo Delegato) o inviando mail all'indirizzo della scuola accompagnata da copia di un documento di identità **anche se si tratta di alunni maggiorenni.**



Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza non sono da considerare una sola assenza e dovranno dunque essere giustificati separatamente.

In caso di assenze programmate la famiglia comunicherà anticipatamente in Presidenza; il Coordinatore di classe, successivamente, provvederà a dare comunicazione al Consiglio di Classe e apporrà una nota sul registro. Lo studente al rientro esibirà ugualmente regolare giustificazione.

Il certificato medico, prodotto dal medico curante per beneficiare della deroga sulle assenze prevista dal Consiglio di Istituto, non può essere assolutamente sostituito dalla dichiarazione personale dei genitori; il certificato va conservato temporaneamente nel registro di classe e, in seguito a formale registrazione, il coordinatore di classe lo consegnerà al personale dell'ufficio di Segreteria didattica.

Eventuale assenza collettiva immotivata sarà considerata grave mancanza disciplinare e opportunamente sanzionata.

Art. 21 – Intervallo

Durante l'intervallo delle lezioni gli alunni potranno recarsi in tutti gli spazi autorizzati, interni ed esterni all'edificio.

Nei dieci minuti che precedono l'intervallo i collaboratori scolastici – salvo diversa disposizione – provvederanno a chiudere i cancelli d'ingresso dell'istituto, che resterà sorvegliato per tutta la durata dell'intervallo.

Art. 22 – Vigilanza

Durante lo svolgimento delle lezioni curricolari e delle attività didattiche antimeridiane e pomeridiane la vigilanza degli studenti è affidata al docente in orario di servizio.

I docenti hanno l'obbligo di vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza nell'istituto, compreso l'intervallo.

Il personale docente è tenuto a presentarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e non lasciare incustodite le classi durante le lezioni.

La vigilanza nei corridoi e nelle altre parti comuni dell'edificio scolastico, nonché agli ingressi dell'istituto, spetta al personale collaboratore scolastico.

Durante gli spostamenti interni gli alunni devono uscire dall'aula e muoversi in modo ordinato, senza correre e spingere; non è consentita l'uscita di alunni non sorvegliati dal proprio insegnante.

Il personale collaboratore scolastico deve vigilare le operazioni di ingresso e di uscita, sorvegliando l'ingresso dell'edificio scolastico ed i corridoi, richiamando gli interessati al rispetto delle norme comportamentali; tali richiami devono essere rivolti in modo pacato ed educato, evitando termini ed atteggiamenti intimidatori o minacciosi.

Art. 23 – Infortuni

In caso di infortunio lieve ad un alunno causa incidente verificatosi nel corso di un'attività didattica di qualsiasi natura (all'interno o all'esterno dell'edificio) l'insegnante presente ne valuta la gravità e,



se ritenuto necessario, contatta immediatamente un componente della squadra di primo soccorso che decide sugli interventi del caso.

In caso d'infortunio o grave malessere di un alunno, è necessario chiamare il 118, avvisare contestualmente la famiglia e la Dirigenza.

Nell'evenienza che la gravità non consenta alcun indugio, bisogna provvedere al trasporto dell'alunno al Pronto Soccorso, ma sempre dopo aver valutato ogni singolo caso con la massima discrezionalità, la massima responsabilità e la massima diligenza; contestualmente va data immediata comunicazione alla famiglia. Qualora la classe rimanesse senza docente, della sorveglianza si farà carico il collaboratore scolastico, il docente collaboratore del Dirigente o il docente della classe attigua. Si è comunque tenuti ad assumere ogni provvedimento di emergenza; tutto il personale docente e non docente presente a scuola dovrà prodigarsi per garantire ogni intervento di tutela della vita e dell'incolumità degli alunni e del personale tutto. Lo stesso comportamento è da osservare per il personale in servizio che si infortuni o che accusi gravi malesseri.

È assolutamente necessario produrre dettagliata relazione su quanto avvenuto entro la stessa giornata scolastica, prescindendo dalla gravità dell'evento.

Art. 24 – Somministrazione farmaci

A scuola non vanno somministrati medicinali. In casi eccezionali, per i farmaci salvavita e per terapie prolungate, si dovrà concordare, per iscritto, con la famiglia e il medico curante, il comportamento da adottare.

Art. 25 – Norme comportamentali durante l'uscita

Al termine delle lezioni l'uscita dall'aula degli alunni avviene sotto la vigilanza del docente presente in classe. Questi potrà lasciare la classe solo dopo essersi accertato che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula.

Art. 26 – Temporanea assenza dell'insegnante

L'insegnante, che si deve eccezionalmente ed occasionalmente allontanare dall'aula o dal luogo di attività, deve provvedere ad assegnare la temporanea vigilanza degli alunni al collaboratore scolastico o ad altro insegnante disponibile. Le assenze in questione devono essere limitate al tempo strettamente necessario.

Art. 27 – Visione delle circolari

Nel corso dello svolgimento delle lezioni gli alunni saranno messi al corrente delle comunicazioni del Dirigente scolastico attraverso circolari, della cui lettura si farà carico il docente presente in classe. Va evidenziato che le circolari sono visionabili anche successivamente sul sito dell'Istituto.

Art. 28 – Accesso al bar e uso delle macchinette

Non è consentito l'uso del servizio bar o delle macchinette erogatrici merendine agli alunni al di fuori del periodo di intervallo.

Art. 29 – Aperture al pubblico e al territorio. Accesso ai locali da parte di estranei



ISTITUTO
SUPERIORE



MAJORANA
ARCOLEO



Non è consentito l'accesso ai locali scolastici a persone non autorizzate. Se si dovessero verificare situazioni di resistenza all'ordine, si provvederà a richiedere l'intervento dei carabinieri o della P.S. tramite il telefono presente nell'edificio.

Inoltre non è consentito l'accesso in classe dei genitori, rappresentanti editoriali, qualsiasi genere di operatore incaricati di attività promozionali a carattere commerciale e altre persone estranee se non autorizzate preventivamente dalla Dirigenza.

Art. 30–Ricevimento uffici di segreteria

Gli alunni e gli estranei possono recarsi presso gli uffici di segreteria soltanto negli orari di ricevimento.



TITOLO III UTILIZZO DEGLI SPAZI

Art. 31 – Utilizzo degli spazi

1. Biblioteca, Laboratori e Aule speciali

La Biblioteca, i laboratori e le aule speciali, nonché le attrezzature e i servizi in essi presenti, sono parte integrante del capitale dell'Istituto. L'accesso e l'uso di ogni laboratorio è disciplinato da uno specifico regolamento.

Il trasferimento degli alunni nei laboratori, aule speciali e palestra avviene in ordine e sotto il diretto controllo del docente dell'ora.

Tutte le componenti della scuola devono sentirsi responsabilmente e solidalmente impegnate, ognuna per quanto di sua competenza, ad operare e vigilare per assicurare il mantenimento degli standard di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

Della Biblioteca, dei Laboratori scientifici e delle Aule speciali sono consegnatari i docenti incaricati dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il personale ATA ad essi preposto. Essi curano l'elaborazione dell'orario di utilizzazione dei laboratori nonché l'affissione dello stesso all'albo della scuola.

Nelle ore di effettivo utilizzo di tali locali si intendono responsabili coloro che, in qualità di docenti, svolgono attività di ricerca o laboratorio.

Alla fine di ogni anno scolastico i consegnatari presenteranno al Dirigente Scolastico una relazione sul funzionamento dei locali con eventuali suggerimenti per migliorarne l'utilizzazione.

I danni arrecati dagli studenti all'edificio, agli arredi, alle attrezzature o a quant'altro di proprietà o assegnato all'Istituto, saranno da questi rifusi completamente, se sarà accertata la responsabilità.

2. Palestra

L'uso della Palestra deve essere effettuato, da parte di tutti gli utenti, secondo i criteri e le norme del Regolamento espresse nei locali in considerazione delle strutture e della tipologia degli impianti. L'uso degli stessi in orari pomeridiani avviene conformemente a quanto previsto nel PTOF alla voce "Attività integrative o altro".

Art. 32 – Navigazione Internet

L'utilizzo di Internet è consentito al personale docente e non docente solo per motivi relativi alle proprie funzioni. Esso è finalizzato solo alla ricerca di materiali utilizzabili a fini didattici e professionali. Non è consentita la navigazione come attività ricreativa.


Art. 33 – Diritto di affissione

L'affissione è consentita nei locali dell'Istituto solo se autorizzata dal Dirigente Scolastico. Il personale docente e ATA ha il diritto-dovere di segnalare ogni violazione al disposto del presente articolo alla Presidenza, cui compete facoltà di intervento.

Art. 34 – Parcheggio e spazi esterni

E' concesso agli studenti l'ingresso con ciclomotori nel cortile della scuola, esonerando l'istituzione da qualsiasi responsabilità.

Le auto, le moto, le biciclette degli alunni possono essere posteggiate all'interno della scuola, negli spazi appositamente predisposti, ma non possono essere prelevate prima della fine delle lezioni, salvo specifica autorizzazione.



Il cancello durante l'intervallo rimarrà chiuso. È vietata la sosta ai mezzi non autorizzati, ad eccezione dei veicoli del personale della scuola.

Art. 35 – Uso della LIM

L'utilizzo delle Lim nelle classi è regolamentato dal Dirigente Scolastico tramite apposita Disposizione dirigenziale.

TITOLO IV ATTIVITA' DEGLI ALUNNI

Art. 36 – Attività didattica all'esterno

La progettazione didattica può prevedere lo svolgimento di uscite guidate sul territorio cittadino o lezioni fuori sede o visite guidate. Per ciascuna delle suddette attività verrà richiesta ai genitori apposita autorizzazione.

Art. 37 – Divieti

- Nei locali dell'istituto e negli spazi esterni di pertinenza è vietato fumare. Il personale della scuola e gli studenti che violino tale norma saranno puniti a norma di legge. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico individua il personale incaricato di far osservare quanto previsto dalle attuali disposizioni di legge, di accertare e di contestare le infrazioni; provvede altresì a pubblicizzare l'incarico attraverso circolare interna ed affissione degli avvisi a norma di legge.
- È tassativamente vietato per gli allievi e tutto il personale della scuola utilizzare le uscite di sicurezza e le scale di emergenza, usufruibili solo in reali situazioni di pericolo (terremoto, incendi, ecc.) e durante le simulazioni di esodo. I responsabili sulla sicurezza, individuati dal dirigente scolastico, e i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare ogni utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza.
- Al di fuori dell'intervallo è vietato mangiare nelle aule, senza autorizzazione del docente.
- È assolutamente vietato mangiare all'interno delle aule speciali e dei laboratori, senza autorizzazione del docente.
- È vietato recarsi a scuola con oggetti estranei all'attività e che possano rappresentare un pericolo per gli altri.
- Uso improprio del cellulare
In classe non è consentito l'utilizzo, senza autorizzazione, dei telefoni cellulari. È assolutamente vietato postare video e foto della classe su facebook. Il mancato rispetto di tale norma comporterà il sequestro temporaneo del telefono da parte dell'insegnante. I telefoni cellulari non devono essere tenuti sui banchi di lavoro.



TITOLO V ORGANI COLLEGIALI ED ASSEMBLEE

Art. 38 – Organi collegiali

Gli organi collegiali dell'I.S. "Majorana-Arcoleo" sono:

- Consiglio di classe
- Collegio dei docenti
- Consiglio di Istituto

La loro composizione e il loro funzionamento sono regolamentati dal Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 39 – Comitato studentesco

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel consiglio di istituto possono costituire un Comitato Studentesco, che ha la facoltà di esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto. Per evidenti ragioni organizzative è necessario che siano presentati al dirigente scolastico, con anticipo di cinque giorni, la data di convocazione e l'ordine del giorno di ogni assemblea.

Alle riunioni del Comitato, che può essere convocato per due ore al mese, anche separate, sono ammessi, oltre ai rappresentanti di classe e di istituto, gli studenti che siano direttamente coinvolti nella trattazione dei punti all'ordine del giorno e la cui partecipazione sia già stata segnalata all'atto della richiesta dell'assemblea.

Art. 40– Assemblee degli studenti e dei genitori

Gli studenti dell'Istituto e i relativi genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 9 del D.P.R. 249/98, dell'artt. 42/43/44 del D.P.R. 416/74 e dell'art. 13 del D.P.R. 297/94.

Art. 41 – Le assemblee studentesche

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea generale di istituto e di classe nei locali della scuola.

Su richiesta degli studenti o su proposta della Presidenza, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari e lavori di gruppo.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese. Tale assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. Non possono avere luogo assemblee nel mese di settembre e entro 30 giorni prima del termine delle attività didattiche. L'assemblea di istituto può essere articolata, per esigenze di spazio, in assemblee di classi parallele.

L'Assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta dei rappresentanti di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti iscritti o su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto.

La richiesta di assemblea da parte degli studenti al dirigente scolastico dovrà essere presentata almeno con cinque giorni di anticipo e dovrà presentare data di svolgimento prevista e ordine del giorno dell'assemblea, nonché ogni eventuale particolare necessità.

Per motivi straordinari e comprovati, di volta in volta valutati dal Dirigente Scolastico, la suddetta richiesta può pervenire in deroga ai 5 giorni indicati.



Il Dirigente scolastico può indicare una data diversa da quella richiesta in ragione di particolari esigenze della scuola.

Data, ora di convocazione e ordine del giorno sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.

All'assemblea di classe e di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della classe e dell'istituto.

La partecipazione all'assemblea, quando autorizzata, è obbligatoria per tutti gli studenti; l'attività didattica è sospesa ed i docenti, secondo il normale orario di servizio, hanno compiti di vigilanza e diritto di parola.

Esperti in problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, potranno partecipare alle assemblee d'istituto. In questo caso la richiesta di assemblea da avanzare al dirigente andrà presentata con almeno 15 giorni di anticipo. La partecipazione di esperti esterni sarà autorizzata dal dirigente se conforme ai criteri stabiliti in merito dal consiglio di istituto.

Ai sensi della nota ministeriale 26.11.2003 prot. N. 4733/A3, le giornate riservate alle assemblee d'istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi per oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali partecipano esperti regolarmente autorizzati dal Consiglio d'Istituto, sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni, e rientrano, pertanto, nei 200 giorni di lezioni previste dall'art. 74 del D.Lvo n. 297/94.

Il Presidente dell'Assemblea degli studenti viene designato di volta in volta oppure può essere eletto nel corso della prima assemblea con incarico annuale. Il Presidente dell'Assemblea degli studenti funge da moderatore e viene coadiuvato da un segretario.

Per il proprio funzionamento l'assemblea di istituto deve darsi un regolamento che verrà mandato in visione al consiglio di istituto.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il moderatore dell'assemblea, il dirigente scolastico o un suo delegato hanno la facoltà discioglierla nel caso in cui lo svolgimento non risulti regolare e gli alunni dovranno rientrare in classe.

Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea di istituto.

Art. 42 – Assemblee di classe

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, della durata massima di due ore, previa approvazione dei docenti interessati.

La richiesta di svolgimento di tale assemblea è firmata dai due rappresentanti, e controfirmata dai docenti per presa visione.

Essa deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inoltrata alla Presidenza almeno 5 giorni prima rispetto alla data di convocazione. Non può avere luogo un'assemblea nel mese di settembre e a partire dal trentesimo giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.

L'Assemblea di classe è convocata dalla Presidenza su richiesta dei rappresentanti di classe o su richiesta del 10% degli studenti. La partecipazione all'assemblea, quando autorizzata, è obbligatoria per tutti gli studenti.

Nel corso dell'anno le assemblee devono svolgersi in giorni diversi della settimana.

L'assemblea di classe ha la facoltà di eleggere un proprio presidente e di darsi un proprio regolamento.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

Durante l'assemblea di classe, ai fini della vigilanza, il docente dell'ora conserva la responsabilità sulla classe e deve sorvegliare il corretto svolgimento dell'assemblea; in caso di particolare



gravità, potrà interromperla.

TITOLO VI RAPPORTO FAMIGLIE – ISTITUTO

Art. 43 – Rapporti scuola famiglia

L'Istituto ritiene fondamentale promuovere la collaborazione tra genitori e insegnanti per una migliore conoscenza dello studente, per raccogliere gli elementi utili ad una valutazione più adeguata della sua personalità e quindi per raggiungere insieme gli obiettivi formativi. A tal fine i genitori esercitano il diritto-dovere a seguire l'andamento didattico disciplinare dei figli mediante:

- la partecipazione alle riunioni indette dalla scuola;
- la risposta positiva alle convocazioni personali;
- il controllo sistematico del registro elettronico;
- i colloqui con i docenti.

Art. 44 – Ricevimento genitori

Ai genitori è garantita la possibilità di colloqui individuali con i professori secondo la scansione settimanale comunicata all'inizio dell'anno scolastico.

Sono inoltre stabiliti tre incontri pomeridiani genitori-docenti (uno nel primo quadrimestre, due nel secondo quadrimestre), durante i quali i genitori saranno informati sull'andamento didattico-disciplinare del figlio.

Art. 45 – Registro elettronico

Le famiglie, tramite la consultazione del registro elettronico, sono costantemente informate sull'andamento didattico-disciplinare del proprio figlio/a; questo sistema consentirà di aver un filo diretto tra scuola-famiglia al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione educativa della scuola.

Il registro elettronico, inoltre, ai sensi della legge 124 del 7 agosto 2015 sulla dematerializzazione consente di giustificare assenze e ritardi in luogo del libretto personale.

Art. 46 – Comunicazioni uscite anticipate

I genitori sono informati di ogni eventuale uscita da scuola dei propri figli nel caso di assenza improvvisa dei docenti della prima o dell'ultima ora di lezione tramite avviso sul web pubblicato il giorno prima e comunicato agli studenti in classe.



TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Diffusione del Regolamento

Il presente regolamento è consultabile sul sito dell'Istituto. Copia cartacea del medesimo è affissa nell'apposita bacheca di ciascuna sede dell'istituto e depositata nell'ufficio di segreteria.

Art. 48 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato definitivamente nella seduta del Consiglio d'Istituto del 27/10/2016 entra in vigore dall'anno scolastico 2016/2017. Si rinnoverà automaticamente fino a quando non sarà espressamente abrogato.

L'esatta interpretazione del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto, che si pronuncerà con la maggioranza assoluta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda al Testo Unico emanato con Decreto Legislativo n. 297/94, alle altre leggi vigenti in materia scolastica, e allo Statuto delle studentesse e degli studenti. DPR 24/06/98 n° 249 – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e al D.P.R del 21/11/07 n° 235 .

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni precedenti ad esso.